

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- Le Federazioni sportive o realtà associate riconosciute dal CONI;
- Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il decreto Melandri di riordino dello sport assegna al CONI (a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59) l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.D 24 luglio 1977 n.616. Fermo restando le competenze del CONI a livello nazionale, le funzioni in materia di sport sono state nel tempo attribuite alle regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112), fino all'arrivo dell'articolo 117 della Costituzione per il quale la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.

E' quindi riconosciuto come istruttore, tecnico qualificato o operatore sportivo chi è in possesso alternativamente di:

- Diploma di laurea in scienze motorie;
- Diploma ISEF;
- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Ed eccoci alla domanda da un milione di euro: quando un attestato è davvero valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina.

Precisando che si intende Istruttore Qualificato Specifico per Disciplina SOLO chi è in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI .

Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie - ma in tal caso le persone che ne sono in possesso sono da considerarsi **Professionisti, non Operatori Sportivi.**

Per avere validità legale questi attestati/brevetti devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle Federazioni riconosciute dal CONI.

Cosa significa questo?

Attenzione, si sta per parlare di quelli che in gergo definiamo "attestati": se sei uno di quelli che li rilasciano, non prenderla male...

Un'Associazione Sportiva che rilascia direttamente un attestato, un brevetto o un titolo ai propri allievi e/o ai propri tecnici (leggi: "agli allievi che vuole "assumere" in futuro come tecnici") sta rilasciando **SOLO** un titolo associazionistico che ha valore **ESCLUSIVAMENTE** nei propri locali ma che ovviamente **NON** fornirà nessuna garanzia in ambito legale né fiscale.

ESEMPIO:

L' ASD "xxxxx" o la federazione FFF, non riconosciuta dal CONI ma semplicemente affiliata a un Ente di Promozione Sportiva CHE a sua volta è riconosciuto dal CONI (ad esempio ACSI,ASI,UISP ecc), ti rilascia un attestato.

Ripeto: per essere valido, l'attestato dovrebbe essere rilasciato **DIRETTAMENTE** dall'Ente di Promozione Sportiva A CUI l'Associazione in questione è affiliata.

Non basta il brevetto rilasciato dall'Associazione, **anche se** riporta il logo dell'Ente a cui è affiliata: infatti, se ci fai caso, l'Associazione può apporre tale logo su qualsiasi materiale, brochure, catalogo o post-it ma questo non significa che tali materiali acquistino valore legale di conseguenza! Abbastanza logico.

Quindi chi crea un metodo, lo chiama "Pinco Palla", ti vende il relativo corso e ti dice: "se non sei certificato secondo il metodo Pinco Palla, non puoi lavorare" sta mentendo? **SI.**

Te la faccio ancora più semplice.

- Io decido che da domani esiste il "Metodo XXXX". Vado dai miei amici e inizio a vendere il mio modo di lavorare (il "metodo XXXX", appunto): così creo un network di amici che lavorano esattamente come lavoro io, tutti "certificati metodo XXXX".
- Dopo anni, siamo in tanti, quindi tutti quelli che non hanno ancor nessun attestato, iniziano a pensare di **doverne** avere uno... e corrono a fare un corso, magari proprio il mio, per ottenere il "preziosissimo metodo XXXX".
- Tale attestato attesta che, secondo XXXX (**ovvero pensa un po', quello che l'ha creato**), loro possono insegnare una disciplina a terzi.
- E chi è XXXX? NESSUNO. Non è un Ente, non è una Federazione riconosciuta dal CONI, non fa le veci dello Stato Italiano né del Ministero dell'Istruzione.

Magari è uno che sa lavorare, per carità, sicuramente è uno che ci ha visto più lungo di te e magari il suo corso è super valido, ma resta il fatto che in termini legali suoi "attestati" non attestano una beata fava.

MORALE:

Se ti propongono un corso che ti permette di imparare qualcosa di utile, bene. Se ti vendono un corso dicendoti che "avrà l'attestato che ti abilita a insegnare a terzi", ti stanno truffando.

L'attestato deve essere rilasciato DIRETTAMENTE dall'Ente di Promozione Sportiva A CUI l'Associazione in questione è affiliata.